



*Il Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo
Struttura Tecnica di Missione*

Prot. n. 431 /STM del

08 FEB. 2011

Ai Sindaci dei Comuni del cratere
Loro sedi

Oggetto: Circolare sulla valutazione del limite di convenienza economica in caso di edificio con pluralità di progettisti

Premessa

La soluzione della sostituzione edilizia, fatti salvi i vincoli esistenti può essere adottata con l'osservanza dei limiti di cui all'OPCM 3881 e s.m.i.

L'art. 5 di tale ordinanza stabilisce che il contributo di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 2009 n. 77 debba essere valutato sulla base del costo risultante dal progetto definitivo di riparazione e miglioramento, nonchè ove necessario, di adeguamento igienico-sanitario dell'edificio esistente, in relazione alle diverse unità immobiliari facenti parte dell'edificio.

Il citato articolo 5 stabilisce altresì che tale contributo non possa superare il limite di convenienza economica di cui al successivo comma 4.

Valutazione del limite di convenienza economica in caso di edificio con pluralità di progettisti

Dalla norma in discorso si evince chiaramente che il limite di convenienza economica debba essere calcolato in relazione alle diverse unità immobiliari facenti parte dell'edificio: ciò significa che risulta necessario un prospetto riepilogativo che tenga conto dei singoli progetti relativi alle unità immobiliari che compongono l'edificio e del progetto relativo alle parti comuni, pena l'impossibilità pratica di effettuare il calcolo di convenienza economica.

Al fine di consentire la predisposizione del prospetto riepilogativo di cui sopra nel caso in cui i progettisti delle singole unità immobiliari e delle parti comuni siano diversi, l'amministratore di condominio ovvero il delegato per le parti comuni raccoglie tutti i progetti relativi alle singole unità immobiliari e li consegna al progettista delle parti comuni, il quale redige il calcolo complessivo necessario ai fini della valutazione della sussistenza del limite di convenienza di cui al citato comma 4 dell'art 5 OPCM 3881.

Il Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo
(Dott. Giovanni Chiodi)